

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3569

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCI, FLUVI

Modifica all'articolo 2615-*bis* del codice civile
in materia di bilanci dei consorzi di imprese.

Presentata il 22 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2615-*bis* del codice civile detta norme relative alla stesura del bilancio dei consorzi.

Data la natura particolare di questi enti, il codice prevede la consegna della sola situazione patrimoniale e non del bilancio di esercizio e di tutti i verbali previsti per le società di capitali. In particolare, si prevede che detta situazione patrimoniale debba essere redatta e consegnata all'ufficio del registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 28 febbraio di ogni anno.

Per chiunque abbia un minimo di conoscenza relativa alla contabilità ed alla

gestione di una qualsiasi società, risulta abbastanza facile capire che tale scadenza per la redazione e la consegna è troppo ravvicinata alla chiusura dell'esercizio prevista, per il 31 dicembre. Questo crea notevoli problemi di gestione per i consorzi, infatti, ogni anno risulta molto difficile rispettare tale scadenza.

La norma in questione fu redatta in un'epoca in cui i consorzi avevano attività molto limitate o comunque con una gestione molto semplificata. Oggi non ci sono praticamente più differenze di impostazione contabile con gli altri tipi di società. Infatti i consorzi hanno una normale contabilità e redigono un bilancio del tutto

simile alle società di capitali. Tra l'altro, viene anche compilato il bilancio di esercizio, peraltro indispensabile per la redazione della situazione patrimoniale.

Si rende pertanto necessario modificare la norma per dare scadenza più confacente alla realtà attuale e eliminare un problema nella gestione dei consorzi.

La proposta è quella di introdurre una scadenza uguale a quella delle società per azioni e cioè trenta giorni dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea (secondo l'articolo 2435 del codice civile, anche nella nuova formulazione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 a seguito della riforma del diritto societario).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2615-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, le persone che hanno la direzione del consorzio depositano presso l'ufficio del registro delle imprese la situazione patrimoniale redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni ».

€ 0,26



14PDL0041000